

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 113</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prendiamo atto che l'originario impianto costituzionale si rivela, per certi aspetti, inadeguato agli attuali assetti politici ed elettorali.

Non si può negare la necessità di apportare alla Costituzione quelle modifiche imposte dal nuovo sistema maggioritario; si è creduto da più parti che si potesse cambiare il sistema elettorale senza modificare l'equilibrio tra i poteri pubblici, vale a dire il sistema costituzionale. Soltanto ora si afferma che se il sistema proporzionale, garantendo tutte le forze politiche in campo, non riusciva ad assicurare governi stabili, il parlamentarismo maggioritario, pur assicurando potenzialmente stabilità, non fornisce tuttavia garanzie.

Una moderna democrazia, che deve permettere l'alternanza, pur nel sistema « dell'alternanza » deve possedere e prevedere garanzie e regole costituzionali tali da potersi difendere da eventuali attacchi in-

discriminati da parte di maggioranze illiberali o « temporanee ».

Con l'introduzione del sistema maggioritario si rischia « l'iperpotere » di una parte sull'altra e, poiché nella logica del predetto sistema l'ipotesi che i vincitori ottengano una maggioranza anche superiore ai due terzi non è assolutamente remota, è indispensabile non solo l'elevazione dei *quorum* necessari nelle votazioni in ambito parlamentare, ma anche l'introduzione di modifiche per assicurare indipendenza degli organi di controllo, garanzia ed equilibrio, ora messa a dura prova dal modello maggioritario nella logica del « chi vince prende tutto ». Nessuna nostalgia per il vecchio consociativismo, causa in passato di storture istituzionali, quanto invece definizione di ruoli, regole e garanzie certe.

La mitizzazione del sistema elettorale maggioritario, considerato erroneamente

come passaggio dal consociativismo all'alternanza, ha spinto per una legge maggioritaria uninominale, senza assicurare nel contempo quello che in altri Paesi viene definito come il sistema dei contrappesi e delle garanzie che aveva come presupposto un Parlamento eletto con il sistema proporzionale.

La presente proposta di legge costituzionale ha come obiettivo appunto quello di rafforzare la democrazia. Anche per queste considerazioni prendo atto che era giusto intervenire sul sistema elettorale per evitare la tendenza alla frantumazione della rappresentanza, anche se sarebbe apparso più logico un sistema come quello tedesco, più democratico ed efficace anche in termini di governabilità del sistema uninominale maggioritario; affermiamo tuttavia che un errore più grande sarebbe oggi quello di lasciarsi attrarre nuova-

mente da scorciatoie istituzionali come quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questa proposta di legge costituzionale si propone di combattere quelle tendenze populiste e decisioniste, premessa di una democrazia autoritaria e plebiscitaria. Partiamo da questi presupposti per giungere ad una riconsiderazione dell'assetto costituzionale in materia di garanzie; in base all'articolo 1 della proposta ciascuna Camera può adottare il proprio regolamento esclusivamente con la maggioranza di due terzi dei componenti; la stessa quota di maggioranza è richiesta per la revisione costituzionale (articolo 2); per quanto riguarda il *referendum* sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, si chiede che sia ammesso anche sulle leggi approvate con tale maggioranza elevata, e anche per singole disposizioni o per gruppi di disposizioni omogenee.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo delle leggi di spesa, delle Commissioni di vigilanza e di inchiesta e delle Commissioni speciali è assegnata ad esponenti dei gruppi parlamentari di minoranza ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0000540\*